

Foglio Federale

Berna, 16 marzo 1967

Anno L

Volume I

N° 11

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

9654

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione del protocollo di modifica dell'articolo 4 della convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali

(Del 24 febbraio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo di proporre alla vostra approvazione il protocollo che modifica l'articolo 4 della convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928 (CS 14, 321 - B XVIII C) e concernente le esposizioni internazionali.

Dette esposizioni conservano oggi ancora tutta la loro importanza: ne è prova già il fatto che ben 5 città hanno posto la loro candidatura per la esposizione del 1967, indetta come successiva di quella di Bruxelles del 1958. Anzi si nota persino un rinnovo d'interesse per queste manifestazioni che già si soleva considerare ormai sorpassate.

Ma non sarebbe ragionevole lasciar agire in questo settore un'iniziativa assolutamente libera; affinché le esposizioni internazionali conservino pieno valore e non divengano, per i singoli Stati, fonti di oneri quasi insopportabili, risulta proprio necessario istituire una certa disciplina, predisponendo talune regole intese a stabilire la frequenza delle manifestazioni e i modi organizzativi. Queste regole sono del resto già state codificate mediante la predetta convenzione di Parigi del 1928, firmata in quello stesso anno dal nostro Paese, approvata dall'Assemblea federale il 12 marzo 1930 e, in seguito, adottata da ben 31 altri Stati.

La convenzione è stata emendata una prima volta con un protocollo del 10 maggio 1948, approvato dalle Camere in base al decreto federale del 5 dicembre 1950 ed entrato in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1951. Gli emendamenti concernevano diversi articoli ma, segnatamente, l'articolo 4, cui era data una formulazione del tutto nuova, in virtù della quale s'introduceva una divisione geografica del mondo in tre zone distinte, al fine di poter ridurre gli intervalli tra le singole esposizioni.

Tuttavia, l'Ufficio internazionale delle esposizioni, reputando che in tal modo il lasso di tempo fra due successive manifestazioni fosse divenuto troppo ristretto (relativamente alle accresciute spese, alle aumentate difficoltà tecniche ed ai ben più drastici postulati organizzativi) approvava, all'unanimità, il 17 novembre 1965, un nuovo protocollo, inteso a modificare la convenzione suddetta, così da ricondurre entro limiti più razionali la frequenza delle manifestazioni generali. L'articolo 4 è stato dunque riformulato, ancora una volta, per intero.

Il protocollo è rimasto aperto alla firma degli Stati membri della convenzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, in Parigi; il Consiglio federale, aderendo all'argomentazione dell'Ufficio internazionale delle esposizioni, ha pertanto deciso, nella seduta del 18 luglio 1966, d'autorizzare il signor Adolf J. Staehlin, direttore dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale in Zurigo e nostro delegato presso il predetto ufficio internazionale, a firmare il protocollo, con riserva di ratificazione giusta il disposto dell'articolo 2 del medesimo. La firma è intervenuta il 16 novembre 1966 durante la sessantesima sessione del Consiglio d'amministrazione dell'ufficio internazionale. La necessità della riserva di ratificazione risulta dal fatto che il nuovo protocollo richiede l'approvazione dell'Assemblea federale, modificando esso una convenzione la cui approvazione cade nell'ambito di competenza del nostro potere legislativo.

Per quanto li concerne, la Divisione del commercio e l'Ufficio svizzero d'espansione commerciale sono ardenti fautori dell'emendamento previsto dal protocollo: ambedue gli enti hanno infatti svolto un'attività intensa affinché si desse finalmente una soluzione ragionevole all'arduo problema della frequenza delle esposizioni generali, le quali si vanno ora moltiplicando, all'infuori d'ogni adeguata considerazione del rischio di una quanto mai probabile saturazione. Il nostro delegato presso l'Ufficio internazionale delle esposizioni aveva anzi addirittura proposto, ad espressa domanda della Divisione del commercio, che il termine fra due manifestazioni generali successive di prima categoria fosse espressamente fissato in otto o dieci anni. La maggioranza degli Stati membri della convenzione si è tuttavia pronunciata per un termine di sei anni. Cade qui opportuno di citare l'opinione di uno specialista, il dott. Roger Meizoz, il quale nella sua opera « *La réglementation des expositions sur le plan international* » (Travaux de droit, d'économie, de sociologie et de sciences politiques, Ginevra 1965) ricorda

che sono occorsi al Belgio da sette a otto anni di lavoro intenso per preparare adeguatamente l'esposizione di Bruxelles del 1958 e, ai singoli Paesi partecipanti, da tre a sei anni per allestire i loro padiglioni rispettivi. Il dott. Meizoz soggiunge che, stando così le cose, un Paese organizzatore deve poter avere la certezza assoluta che l'interesse generale si accentri sulla manifestazione che sta preparando e non su un'altra che la dovesse incalzare troppo da vicino.

Il nuovo protocollo concerne dunque unicamente l'articolo 4 nel tenore già modificato nel 1948. Per rallentare la cadenza delle manifestazioni, il testo proposto sopprime la divisione geografica del mondo in tre zone e, ritornando al concetto dell'unità geografica mondiale, riduce così d'un solo colpo di ben due terzi il ritmo di frequenza attualmente in vigore.

D'accordo con le cerchie interessate sulla piena opportunità dell'emendamento in questione, noi abbiamo l'onore di proporvi d'approvare il protocollo che lo contempla, adottando l'allegato disegno di decreto federale.

Questo si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che riserva alla Confederazione la competenza di stipulare trattati con gli Stati esteri, competenza la cui attuazione, secondo l'articolo 85, numero 5, spetta all'Assemblea federale. Dato che il protocollo può essere disdetto da ogni Stato membro, contemporaneamente alla convenzione, scorso un periodo di validità di sei anni, il referendum, giusta l'articolo 89, numero 4, della Costituzione federale, non risulta necessario.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 24 febbraio 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Bonvin

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione del protocollo di modifica dell'articolo 4 della convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali (Del 24 febbraio 1967)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1967
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9654
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.03.1967
Date	
Data	
Seite	329-331
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 945

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.